



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L'INSERTO 1

MONTESILVANO

Pubblichiamo alcune relazioni del Convegno Nazionale UNGDC, tenutosi a Montesilvano (PE) nel mese di ottobre 2004 dal titolo:

«Il nuovo accordo di Basilea 2:
il ruolo del professionista tra banche e imprese»

Pubblicità IPSOA

IL RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA NEL RAPPORTO FRA BANCHE E IMPRESE ALLA LUCE DI BASILEA 2: NUOVE O VECCHIE PROFESSIONALITÀ?

MARCO PEZZETTA

Ordine di Udine

Premessa

Gli accordi di Basilea 2 introdurranno delle profonde modificazioni nel rapporto fra banca e impresa, modificazioni i cui effetti per certi versi si stanno già notando, anche se indotti da fenomeni e accadimenti che con gli accordi in parola nulla o poco hanno a che vedere. Non c'è dubbio, infatti, che i recenti scandali finanziari che, a più livelli, hanno interessato l'economia nazionale e quella internazionale, hanno portato le banche e, in genere, gli intermediari finanziari a una maggiore attenzione rispetto alla oggettivizzazione dei criteri di affidamento delle imprese. Il percorso di adozione degli accordi di Basilea 2 si pone quindi quasi come una conseguenza fisiologica rispetto a questo processo enfatizzando nell'affidamento delle imprese l'importanza attribuita a:

- * grandezze economico – finanziarie misurabili oggettivamente;
- * trasparenza, oggettività e ricostruibilità a posteriori delle scelte di concessione del credito e delle motivazioni a queste sottostanti.

Questo processo ha interessato in un primo momento le imprese di più grandi dimensioni che, in ragione del fatto di essere assoggettate a disposizioni di legge speciali – ad esempio quelle con azioni negoziate in mercati regolamentati – o per la pluralità e l'eterogeneità dei propri portatori di interessi erano già da anni obbligate e, di conseguenza, abituate a comunicare in maniera formalizzata molte informazioni gestionali rilevanti, sia consuntive che di previsione. L'evoluzione del sistema economico e, conseguentemente, del tessuto normativo, preso atto di quello che viene comunemente denominato processo di globalizzazione, ha comportato successivamente il coinvolgimento in queste metodiche anche delle imprese di più limitate dimensioni, le cosiddette PMI, in un trend che sembra sempre più confermato e in evoluzione con velocità crescente.

In tale ambito anche il ruolo del dottore commercialista che, per tradizione storica e per competenze interdisciplinari, si pone come interlocutore privilegiato delle PMI, è destinato a cambiare, subendo ovviamente le conseguenze dei fattori di rischio, ma anche sfruttando le opportunità che si presentano.

Volendo sintetizzare al massimo si può affermare che i fattori di rischio si sostanziano nella possibilità che il proprio apporto professionale possa essere ritenuto non più necessario in quanto sostituibile da quello di altri prestatori di servizi alle imprese, mentre le opportunità sono quelle che conseguono dalla possibilità di adattare le proprie competenze e la propria sensibilità professionale a un nuovo scenario competitivo. Il momento di cambiamento si presenta quindi non privo di incognite ma estremamente interessante e, forse, foriero di una opportunità di riqualificazione del dottore commercialista sia nei confronti delle imprese che nei riguardi nel tessuto economico sociale complessivo e, quindi, dell'opinione pubblica.

Posta questa breve premessa, cercherò di evidenziare quelli che appaiono, a mio avviso, gli aspetti fondamentali relativi all'influsso sulla nostra professione della adozione degli accordi di Basilea 2.

Il conflitto di interesse in capo alle banche

Il primo punto rappresenta un fattore di rischio per i dottori commercialisti, i quali, evidentemente, sopporterebbero in via diretta le conseguenze del manifestarsi dell'evento negativo, ma non sarebbero i

soli, dovendosi ritenere che i danni verrebbero sopportati anche del sistema economico nel suo complesso.

La stragrande maggioranza delle imprese di grandi dimensioni è priva di rating, e in tale condizione si trova, si può dire, la totalità delle PMI. A queste, quindi, il rating verrà attribuito dalle banche stesse. In relazione a ciò, il rischio fondamentale per la categoria è rappresentato dalla opportunità che viene posta alle banche, agli altri intermediari finanziari e alle società di consulenza del mondo parabancario di porsi nei confronti delle imprese come i soggetti in grado di prestare la consulenza necessaria a ottenere la concessione del credito o il miglioramento dello standing creditizio. Chi meglio della banca (o della società di consulenza emanazione della banca stessa), infatti, può essere in grado di accompagnare l'impresa nella elaborazione di tutte le informazioni necessarie a ottenere il credito o ad abbassarne il costo? Chi meglio della banca può aiutare l'impresa a predisporre business plan, budget economici e finanziari, analisi della redditività, della consistenza patrimoniale e flussi monetari, in modo perfettamente coerente con i software utilizzati dalla banca stessa per attribuire il rating? La domanda può sembrare pleonastica, ma non lo è e la risposta non è scontata.

Ciò che voglio dire è che, a mio avviso, esiste un problema di conflitto di interesse in capo alle banche: esse infatti non dovrebbero essere autorizzate a predisporre gli indicatori economico – finanziari, o, in generale, le grandezze economico – finanziarie di base necessarie all'attribuzione dei rating, ma dovrebbero limitarsi a controllare che quanto predisposto dalle imprese, e quindi anche dai dottori commercialisti per loro conto, sia corretto, attribuendo conseguentemente il rating. In caso contrario è evidente che esse non farebbero altro che controllare la loro stessa attività, rischiando di svuotare di contenuti oggettivi il processo di valutazione dell'affidabilità delle imprese. Nei documenti della FEE che prendono in esame l'indipendenza dei revisori contabili nei confronti delle imprese controllate questo viene denominato rischio di auto riesame: forse però il conflitto di interesse non è uguale per tutti.

Ritengo che sia legittimo che le banche desiderino recuperare o aumentare la propria redditività prestando servizi non strettamente inerenti alla erogazione del credito o alla ottimizzazione del rendimento del risparmio, credo anche però che esista un limite oltre il quale il conflitto di interessi diventa palese, superato il quale le manifestazioni patologiche provocano danni non solo alle categorie direttamente interessate (le imprese e i loro consulenti), ma anche al tessuto economico nel suo complesso.

Nuovo lavoro sui vecchi clienti

I dottori commercialisti devono cogliere le opportunità conseguenti alla introduzione di Basilea 2; quella principale, a mio avviso, è sintetizzabile nella possibilità di creare "nuovo lavoro sui vecchi clienti", in particolare:

- i) i colleghi per la gran parte possiedono già le competenze tecniche necessarie per affiancare le imprese (in particolare le PMI) in questo nuovo modo di operare delle banche; scrivo questo intervento prima di aver sentito le relazioni del convegno ma, anche alla luce del

lavoro di approfondimento che ha condotto la commissione dell'UNGDC di cui ho fatto parte, ciò appare sufficientemente chiaro: si tratta di competenze in materia economico aziendale, finanziaria, di tecnica e diritto bancari, che per gran parte sono già conosciute e utilizzate dai colleghi, ma che spesso non vengono adeguatamente valorizzate nei confronti della propria clientela; vi sono molte imprese che non hanno al proprio interno le competenze tecniche e la struttura organizzativa per elaborare, sistematizzare e analizzare criticamente le informazioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dei rating e nel contempo molte di esse non possiedono neppure le competenze specifiche per definire e comprendere appieno le interrelazioni che si generano fra queste grandezze, l'accesso al credito e le altre variabili rilevanti della gestione, che possono essere rappresentate, per citare solo due esempi, dalle relazioni con le problematiche del diritto societario e quelle della fiscalità delle imprese. Ciò, è bene sottolinearlo, non è conseguenza della inerzia delle PMI nel dotarsi di competenze manageriali, ma spesso è una scelta consapevole che risponde a criteri di economicità: utilizzare i consulenti esterni per risolvere questo tipo di problemi, che si pongono solo saltuariamente, è molto meno oneroso che dotarsi di una struttura organizzativa a ciò dedicata.

ii) Ciò da un lato significa che la vocazione interdisciplinare della nostra categoria rappresenta un vantaggio competitivo che va opportunamente sfruttato e rispetto al quale gli accordi di Basilea 2 rappresentano una possibilità da cogliere e non un rischio da evitare; dall'altro lato indica anche che la professionalità e la competenza specifica con cui questa interdisciplinarietà deve essere spesa sono maggiori rispetto a quella impiegata in passato; in poche parole, l'incremento della complessità del sistema economico e giuridico richiede non solo la capacità di comprendere diversi linguaggi specifici, ma anche la necessità di specializzarsi per possedere completamente la tecnica relativa alla materia che si deve affrontare. A mio avviso, la necessità di specializzazione impatta sulla professione principalmente a due livelli:

a. aggregazione: lo studio del collega singolo si troverà in difficoltà nell'affrontare insieme tutte le riforme in corso e di prossima attuazione e, se non si organizza assieme ad altri, verrà soffocato trasformando così in un vincolo quella che potrebbe essere una grande opportunità; l'aggregazione esalta l'interdisciplinarietà della nostra professione e le consente di raggiungere livelli elevatissimi di qualità a costi, per il mercato, sostanzialmente ridotti rispetto alle grandi strutture consulenziali internazionali; l'aggregazione richiede però strumenti giuridici adeguati: non è pensabile ritenere ancora che l'unica via sia l'associazione professionale e che siano passati invano 7 anni dalla riforma che ha abrogato l'articolo 2 della L. 1815 del 1939 senza che sia stato emanato il decreto sulle società professionali. Io credo che questa sia una priorità per cui lottare, specialmente per i giovani: abbiamo bisogno di uno strumento che garantisca regole certe di associazione, sicurezza nella disciplina previdenziale, possibilità di fare investimenti, capacità di competere con chi non ha i vincoli ordinistici e fa, di fatto, il nostro stesso lavoro (dato che le esclusive non esistono);

b. formazione: la formazione è necessaria e l'obbligatorietà della formazione è una logica conseguenza della necessità; passato un po' di

tempo dall'introduzione dell'obbligo però, parrebbe opportuno iniziare a dettare alcuni distinguo: ad esempio quello fondamentale fra aggiornamento e formazione; il primo è necessario per "stare a galla", per mantenere un minimo di qualità e quantità informativa a 360° nell'ambito delle attività professionali; la seconda appartiene a una logica diversa, significa studiare per acquisire competenze distintive, in materie specifiche, alle volte estremamente complesse, quel tipo di competenze che deve essere spesa a un livello elevato di professionalità per sfruttare gli accordi di Basilea 2 come una opportunità; in termini generali, è possibile forse dire che esistono già, con pari dignità e rilievo, come per i medici (o per gli avvocati), i commercialisti di base o generalisti, e gli specialisti; allora, se questa distinzione esiste già e se il mercato, come sembra, la riconosce o inizia a riconoscerla, non sarebbe opportuno prenderne atto e iniziare a studiare dei percorsi di formazione che consentano l'acquisizione di una specializzazione da affiancare all'abilitazione per l'esercizio della professione?

iii) Basilea 2 pone un problema etico nei confronti del quale la categoria deve premurarsi di dare risposte ed evitare effetti distorsivi: il rischio, infatti, è quello che le banche siano messe nelle condizioni di non poter erogare credito a chi ha effettivamente bisogno di denaro, soffocando quindi le nuove iniziative, i nuovi imprenditori privi di patrimonio, i salvataggi aziendali; se infatti l'erogazione del credito viene sempre più oggettivizzata rispetto alla capacità (spesso storica e non prospettica) di generare flussi finanziari o rispetto alla possibilità di prestare garanzie, l'effetto potrebbe essere quello di limitare fortemente l'accesso al credito di chi non soddisfa a questi criteri, anche se meritevole dal punto di vista qualitativo, in base a parametri difficilmente misurabili con oggettività; i dottori commercialisti devono quindi essere i valorizzatori delle idee imprenditoriali, in modo che anche chi non ha patrimonio ma ha intuizioni, competenze e propensione al rischio possa accedere al credito, devono saper tradurre il linguaggio dell'imprenditore in termini comprensibili dalle banche e apprezzabili ai fini dell'attribuzione del rating; va però rilevato anche che questo processo di erogazione del credito a chi ha strutture patrimoniali solide o garanzie capienti porterà alla enfaticizzazione (finalmente) della differenza fra merchant bank e banca di credito ordinaria: erogare credito solo in condizioni di redditività pressoché certa e/o di garanzie capienti, significa voler evitare la partecipazione al rischio imprenditoriale dell'impresa affidata; non sta a me esprimere giudizi di merito o di valore su questa considerazione che, però, mi pare incontrovertibile; volendo comunque cercare di intuire le conseguenze di questo processo, si può affermare che probabilmente sarà più chiara la distinzione fra banche ordinarie e banche d'affari che, per loro ruolo istituzionale, sono generalmente chiamate a partecipare al rischio d'impresa, non solo quando apportano capitale di rischio ma anche quando conferiscono capitale di debito; il dottore commercialista deve affiancare e orientare l'imprenditore in questo tipo di situazioni, seguendolo nella apertura del capitale a terzi investitori istituzionali, quando è richiesta dai programmi aziendali o dalla situazione contingente, in un processo che nel prossimo futuro vedrà certamente gli investitori istituzionali interessarsi sempre di più alle PMI, abbassando la dimensione minima delle imprese target.

I MAGGIORI OSTACOLI SULLA VIA DI BASILEA 2

FRANCESCO LENOCI
Ordine di Milano

1.1 LE CONDIZIONI PER UN EFFICIENTE FINANZIAMENTO DELL'ECONOMIA

In Italia i finanziamenti a tutti i settori sotto forma di prestiti bancari, raccolta obbligazionaria e azionaria, altri strumenti sono ammontati nel 2003 a 255 miliardi di euro. Per 65 miliardi i fondi sono affluiti, a operatori non bancari, dall'estero.

Il settore delle imprese, incluse le società di finanziamento, ha ricevuto fondi per 108 miliardi, le famiglie per 32; comprendendo le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti nel settore pubblico, le risorse a questo affluite risultano di 36 miliardi. Un importo di 79 miliardi è stato indirizzato all'estero, anche per gli investimenti effettuati da fondi comuni. Dalla metà dello scorso decennio si è progressivamente ridotta la quota di risparmio assorbita dal settore pubblico, mentre è aumentata quella destinata alle imprese. I finanziamenti alle famiglie, prevalentemente per l'acquisto di abitazioni e di beni di consumo durevole, sono cresciuti in otto anni dall'8% al 13% del flusso complessivo. I fondi ricevuti nel 2003 dalle imprese sono costituiti da azioni e partecipazioni per 29 miliardi, da obbligazioni per 34 miliardi e da prestiti di intermediari creditizi per 45 miliardi. Il ricorso al mercato obbligazionario da parte delle imprese era stato pari a 38 miliardi nel 2002; era pressoché nullo a metà degli anni novanta.

L'efficiente funzionamento del mercato dei capitali presuppone che gli emittenti forniscano informazioni circa la loro situazione economica e patrimoniale, corrette e complete, idonee a consentire a intermediari e investitori la migliore valutazione del rendimento atteso dei titoli e dei relativi rischi. Il sistema dei controlli interni, dotato della necessaria autonomia, deve garantire l'affidabilità dei processi operativi e la corretta informativa ai vertici aziendali. Agli organi sociali compete la responsabilità circa la veridicità dei dati resi pubblici, in primo luogo dei bilanci, che guidano le valutazioni degli analisti e le decisioni degli investitori.

Per le società quotate e le altre imprese che fanno ricorso al mercato l'ordinamento attribuisce ai revisori esterni il compito di certificare la regolare tenuta della contabilità aziendale, l'esatta rilevazione dei fatti di gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Le riforme promosse negli Stati Uniti, a seguito di gravi scandali societari che si sono colà verificati negli anni scorsi, hanno rafforzato i controlli che gli organi interni e le società di revisione devono esercitare sulla gestione di impresa e sulle informazioni da rendere al mercato. Sono state inasprite le sanzioni per amministratori e revisori che concorrono a fornire dati di bilancio incompleti o falsi, sono stati rafforzati i controlli dell'organo di supervisione dei mercati, la *Securities and*

Exchange Commission. È stato creato un nuovo organismo, collegato alla stessa autorità, al quale è stata attribuita la responsabilità del controllo sull'attività delle società di revisione.

Alla luce dei comportamenti che hanno caratterizzato in Italia recenti episodi di crisi aziendale, occorre procedere anche nel nostro Paese a rafforzare il sistema dei controlli interni ed esterni sulle società e, per questa via, il vaglio del mercato sul reale andamento delle imprese e sull'operato degli amministratori.

È necessario accrescere le risorse assegnate all'Autorità di vigilanza sulle società e sui mercati, affinché possa tempestivamente e sistematicamente accertare, attraverso l'esame delle segnalazioni periodiche e con ispezioni, il corretto funzionamento delle procedure gestionali e la qualità dei dati resi al mercato. La protezione degli investitori richiede anche una informazione esauriente e comportamenti corretti da parte degli intermediari che collocano o negoziano i titoli. Sono opportune misure che, anche attraverso una più stretta cooperazione internazionale, possano prevenire l'utilizzo di complesse strutture societarie con ramificazioni nei centri *off-shore* costituite al solo scopo di eludere le regole sulla trasparenza dei bilanci societari. Le vicende finanziarie che in modo particolare nell'ultimo biennio hanno interessato importanti società e banche italiane quotate, proprio alla luce della gravità degli accadimenti, hanno indotto il legislatore a riflettere sull'assetto complessivo del sistema finanziario che si è venuto delineando per effetto delle riforme. Un'apposita indagine parlamentare ha avuto il compito di fare piena luce sull'accaduto e di indicare le misure da assumere. Alla luce di tali comportamenti è emersa, in particolare, l'esigenza di elevare lo *standing* delle società di revisione e delle agenzie di rating.

1.2 I GIUDIZI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE

In relazione alla normativa in materia di revisione obbligatoria - che vieta il contemporaneo svolgimento da parte della stessa società di revisione di incarichi di revisione e di consulenza - il Presidente della Confindustria, nell'audizione del 22 gennaio 2004 davanti alle Commissioni parlamentari, ha denunciato che tale divieto è stato sempre aggirato attraverso la prestazione di servizi di consulenza da parte di società appartenenti allo stesso *network* della società di revisione. L'entità del fenomeno degli ulteriori incarichi alla società di revisione ci viene svelata dai collegi sindacali delle società quotate, in ossequio alle Comunicazioni Consob del 6 aprile 2001 e del 4 aprile 2003. Si vedano gli esempi riportati nelle Tavole 1 e 2.

¹ Cfr. Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, 31 maggio 2004, pag. 22-24.

Tavola 1 - Gruppo del settore telecomunicazioni: ulteriori incarichi alla società di revisione e al suo network (ammontari in euro)

Nel corso dell'esercizio 2003 la società ha conferito alla alcuni incarichi diversi dalla revisione legale i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito:

- Attività di verifica, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, volta al rilascio del parere di congruità sul rapporto di cambio delle azioni relative all'operazione di fusione per incorporazione di in	3.000.000
- Verifica dei dati pro-forma della e consolidati del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, inclusi nel prospetto informativo di fusione	110.000
- Procedure concordate relative all'emissione di comfort letters con riferimento ai Pricing Supplements di gennaio 2003	80.000
- Attività di revisione dei rendiconti di spesa da sottoporre all'Unione Europea per l'erogazione dei relativi contributi alla ricerca a valere sul VI Programma Quadro	40.000
- Verifiche di conformità e di analisi del bilancio di Sostenibilità di per l'esercizio 2003	32.500
- Verifiche sul rendiconto economico del Servizio Interbusiness di per l'esercizio 2003	12.395
- Revisione del bilancio consolidato predisposto secondo gli Us Gaap per gli esercizi 2001 e 2002 ed incluso nell'Information Statement relativo alla fusione per incorporazione di in	620.000
- Procedure concordate nell'area della finanza derivata del Gruppo	250.000
- Procedure concordate connesse all'emissione di comfort letters con riferimento all'Euro Medium Term Note Program di Euro 10 miliardi	142.000

Nel corso dell'esercizio 2003 la società ha conferito a soggetti legati alla da rapporti continuativi e/o a società appartenenti al network internazionalealcuni incarichi i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito:

- Consultazione in materia fiscale in relazione al personale dipendente assegnato all'estero	11.400
- Procedure concordate nell'ambito della fiscalità differita e corrente, a supporto della revisione contabile e della definizione della reportistica fiscale che soddisfi i requisiti di disclosure ai fini italiani e statunitensi	90.000
- Procedure sull'area della contabilità regolatoria in relazione alla Delibera 152/02/CONS (revisione impatti su contabilità regolatoria)	225.000
- Procedure concordate sull'area della contabilità regolatoria a seguito della Delibera 152/02/CONS – fase II e fase III	340.000
- Procedure concordate in ambito di contabilità regolatoria sull'area del controllo interno	50.000
- Studio di benchmarking con operatori internazionali del settore delle telecomunicazioni	350.000
- Vendor due diligence review nell'ambito della cessione di alcune attività della	1.200.000

Fonte: Relazione del Collegio sindacale al bilancio 2003

Tavola 2 - Gruppo bancario: ulteriori incarichi alla società di revisione e al suo network (ammontari in euro)

Nel corso dell'esercizio 2003 la Banca ha conferito a incarichi, diversi rispetto alla revisione legale (art. 155 e 165 del D. Lgs. n. 58/1998) ed alla revisione limitata sulla relazione semestrale, i cui corrispettivi, escluse le spese vive e l'IVA, sono riepilogati nel seguito:

- Verifiche contabili affidate ai Revisori da parte di Organi Istituzionali	180.000
- Attività di revisione contabile per il rilascio di comfort letters riguardanti l'emissione di titoli di debito	89.300
- Attività di controllo contabile per verifiche su relazione trimestrale marzo e settembre	290.000
- Attività di controllo contabile per verifiche su crediti in sofferenza	570.000
Sono stati, inoltre, conferiti a soggetti "legati da rapporti continuativi" alla società incaricata della revisione contabile i seguenti incarichi:	
- Verifiche sull'operatività in credit derivatives	340.000
- Verifiche sull'operatività svolta da	406.250
- Verifiche sull'operatività svolta a mezzo di derivati finanziari	200.000
- Altre assistenze fiscali e legali	77.516

Fonte: Relazione del Collegio sindacale al bilancio 2003

È stato, quindi, proposto di prevedere un divieto di prestare specifici servizi di consulenza stabilendo regole chiare per l'individuazione del *network* della società di revisione, la quale dovrebbe essere gravata dell'onere di fornire una *disclosure* periodica (all'autorità di controllo ed alle società conferenti gli incarichi) dei soggetti che con essa intrattengono rapporti rilevanti. Potrebbe, in alternativa, essere presa in considerazione la possibilità di porre un limite quantitativo al conferimento di incarichi ulteriori rispetto alla revisione da parte dell'emittente e delle sue controllate, da applicare al revisore e al suo *network*.

Dovrebbe, infine, essere valutata l'estensione degli obblighi di trasparenza in materia di incarichi conferiti nel periodo antecedente e successivo a quello di durata dell'incarico di revisione a tutti i revisori e rispettivi *network* delle società del gruppo rispetto alle quali l'emittente esercita attività di direzione e coordinamento.

Il divieto dello svolgimento di incarichi di revisione e di consulenza da parte della società di revisione incaricata della certificazione obbligatoria, originariamente previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/1975, è ancora vigente. Il D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), infatti, pur avendone previsto l'abrogazione e la sostituzione con nuove norme sulle incompatibilità, ne ha tuttavia prorogato l'applicazione fino all'approvazione di un apposito regolamento, sentita la Consob, da parte del Ministro di Grazia e Giustizia. Ebbene, si deve constatare che il regolamento, a distanza di sei anni dall'entrata in vigore del TUF, non è stato ancora adottato. Purtroppo, anche la Riforma del Diritto societario, ritoccata con il D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, ha evitato di affrontare l'argomento. A seguito del caso Parmalat, il DDL sulla tutela del risparmio approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 febbraio 2004, all'art. 43, ha delegato il Governo entro sei mesi a:

a) «adeguare la disciplina vigente al fine di tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la trasparenza della composizione della rete, dell'attività svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti alla medesima rete e dei compensi percepiti;

b) garantire la terzietà della società di revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete, dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la società sottoposta a revisione e le società appartenenti al suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte delle persone fisiche in ragione degli incarichi precedentemente svolti presso altre società di revisione nei con-

fronti della medesima società sottoposta a revisione;

c) garantire la terzietà della società di revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento, alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri generali per la determinazione del compenso per l'incarico di revisione contabile;

d) prevedere la responsabilità della società di revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui essa si avvalga, presso altre società del gruppo;

e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, come aumentata ai sensi dell'art. 46, per la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle lettere precedenti;

f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto previsto dall'art. 47».

L'auspicio è che alla citata delega venga data attuazione il prima possibile, dando finalmente concretezza al principio – a nostro avviso sacrosanto – secondo cui “per la società di revisione deve valere quello che si dice della moglie di Cesare: non basta che sia effettivamente pura, ma deve anche apparire tale”.

1.3 I RATING ESTERNI

Dopo i recenti scandali, l'operato delle società di rating è stato anch'esso messo sotto accusa. Il dibattito si iscrive in un contesto che ha visto crescere negli ultimi anni, a livello globale, il peso delle agenzie di rating, anche grazie alla scelta di taluni ordinamenti di impiegare il rating nella regolamentazione dei mercati finanziari, tra cui, come si è visto in precedenza, la disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche individuata dal Nuovo Accordo di Basilea. A fronte di tali sviluppi manca, tuttavia, un adeguato sistema di controlli sulle agenzie e sui criteri di elaborazione del giudizio sul merito di credito. Ciò troverebbe una implicita giustificazione nell'assunto che la disciplina del mercato sia sufficiente a garantire l'indipendenza e la credibilità delle agenzie. Ma se le agenzie riescono a consolidare la propria posizione e il proprio ruolo anche grazie a disposizioni regolamentari, l'assenza di controlli potrebbe permettere loro di sottrarsi alla disciplina di mercato, dando luogo al fenomeno noto come *accountability gap*. L'evidenza empirica sembra confermare, sia pure in modo non univoco, il timore che i meccanismi di scrutinio delle agenzie siano deboli e che l'efficienza informativa dei rating sia dubbia.

Le iniziative regolamentari registrate sinora risultano non solo poco

² In tal senso A. D'amato, "Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio", *Audizione Parlamentare*, 22/2/2004, pag.14.

incisive, ma anche, per certi versi, responsabili dell'*accountability gap*. La maggior parte dei legislatori nazionali si è, infatti, orientata verso un mero riconoscimento delle agenzie, basato sul soddisfacimento di requisiti minimi in termini di indipendenza, competenza e organizzazione. Tale soluzione, che sostanzialmente si è limitata a legittimare le maggiori agenzie, ha contribuito a rafforzare le barriere all'entrata nel settore, pregiudicando ulteriormente l'efficacia della disciplina del mercato. Basilea 2 segue questo approccio, dettando i principi ai quali si dovrebbe informare l'eleggibilità e la legittimazione delle agenzie di rating operanti nei Paesi che aderiscono all'Accordo stesso. Di carattere simile sono i principi formulati recentemente dallo IOSCO per garantire la qualità e l'integrità del processo di rating, l'indipendenza delle agenzie, la trasparenza e la tempestività di divulgazione dei giudizi.

A nostro avviso, il rating esterno deve continuare a svolgere una funzione molto importante, a patto che esso sia accompagnato dall'introduzione di una disciplina più stringente di quella attuale, volta a predisporre presidi tesi a garantire l'affidabilità e l'accuratezza. Un primo passo in questa direzione dovrebbe consistere nella definizione di requisiti minimi che abilitano al rilascio del rating. Alla disciplina dell'ingresso nel settore del rating dovrebbe accompagnarsi un insieme di regole volte a preservare l'indipendenza e la correttezza dell'operato delle agenzie, quale la previsione di un codice di condotta, che dovrebbe abbracciare molteplici aspetti, tra i quali i meccanismi di remunerazione delle agenzie; la prestazione agli emittenti di servizi accessori al rating; i contatti con gli emittenti ai quali è stato assegnato un rating non richiesto; lo stesso processo di rating.

1.4 STRUTTURE SOCIETARIE CON RAMIFICAZIONI NEI CENTRI OFF-SHORE

Da qualche anno a questa parte il tema della *corporate governance* – l'insieme delle norme e regole di condotta che disciplinano l'amministrazione dell'impresa – è divenuto di grande attualità in tutto il mondo. Negli Stati Uniti molto forte è stato l'impatto che hanno avuto lo scandalo Enron e di numerose altre società di grosse dimensioni, ivi

inclusa la più grande società di revisione al mondo. In realtà anche in Europa si sono verificati episodi molto simili a quelli degli Stati Uniti, sebbene non sempre ad essi paragonabili per gravità e dimensione delle società coinvolte. Nemmeno l'Italia, purtroppo, è stata esclusa dal fenomeno. Ne è scaturito un ampio dibattito circa l'efficacia del nostro sistema di controlli sui mercati finanziari, nonché su alcuni vizi del capitalismo nostrano. Gli scandali societari americani ed europei hanno fatto sì che in tutti i Paesi fossero messi sotto la lente di ingrandimento i meccanismi di controllo interno alle società, l'operato dei soggetti deputati al controllo "esterno" (società di revisione, agenzie di rating, banche di investimento), l'azione esercitata dalle Autorità di vigilanza. L'amministrazione statunitense ha reagito con estrema tempestività, varando nel giro di pochi mesi (luglio 2002) la legge nota come Sarbanes-Oxley, dal nome dei due senatori di opposta fede politica che l'anno proposta. La significativa stretta impartita con tale riforma al complesso sistema dei controlli societari ha contribuito al graduale ritorno della fiducia sui mercati azionari statunitensi che si è prodotto in modo visibile nel corso del 2003. In Italia come misura di riordino è intervenuto il DDL 3 febbraio 2004 a tutela del risparmio finora al vaglio del Parlamento.

Ciò premesso, i principi e criteri direttivi, che il Governo era delegato ad emanare entro sei mesi, risultano a nostro avviso sproporzionati al fine di assicurare la trasparenza:

- a) sia delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'art. 167, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia (si veda la parte sinistra della Tavola 3);
- b) sia delle società aventi sede legale in uno degli Stati di cui alla lettera a), controllate o collegate a società o altri enti esteri che controllano società italiane con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma (si veda la parte destra della Tavola 3).

Tavola 3 - DDL sul risparmio: trasparenza delle società estere

FACENTI PARTE DI GRUPPI ITALIANI

Art. 39, comma 1

Principi e criteri direttivi:

- * obbligo di allegare al bilancio della società italiana il bilancio della società estera redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane;
- * sottoscrizione del bilancio della società estera anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana;
- * certificazione del bilancio stesso da parte della società di revisione della società italiana;
- * relazione dell'organo di amministrazione, sottoscritta dall'organo di controllo, sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera;
- * controllo, da parte dell'Autorità per la tutela del risparmio, del bilancio della società estera e pubblicità dei relativi rilievi mediante documento da allegare al bilancio della società italiana;
- * estensione al bilancio della società estera delle responsabilità civili, penali e amministrative previste in relazione al bilancio della società italiana.

CHE CONTROLLANO GRUPPI ITALIANI

Art. 39, comma 2

Principi e criteri direttivi:

- * attribuzione all'Autorità per la tutela del risparmio di poteri informativi e ispettivi e del potere di dettare disposizioni di attuazione;
- * applicazione della disciplina ai soli casi di società operanti nell'ambito di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia;
- * subordinazione del rilascio di autorizzazioni e concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia, al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente comma;
- * previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del presente comma secondo i principi e i criteri di cui alla presente legge.

Peraltro, riteniamo necessario che l'Italia prenda iniziative come quella in oggetto perché si arrivi a soluzioni concordate in sede internazionale e ad una graduale convergenza dei sistemi regolatori e di vigilanza, che impedisca che controlli e divieti vengano aggirati sfruttando le maglie della mancanza di coordinamento internazionale.

Queste proposte debbono essere discusse ed esaminate a fondo, anche sulla base delle esperienze degli altri principali Paesi. Occorre, quindi, evitare ogni contrapposizione o fuga in avanti che, traducendosi inevitabilmente in delegittimazione reciproca tra i diversi soggetti istituzionali, finirebbe col minare ulteriormente la fiducia dei mercati e dei risparmiatori. In altri termini, essendo i mercati finanziari globalizzati, i problemi e le soluzioni ai medesimi non possono che porsi a livello anche globale e nessun altro paese del G7, al momento,

è allineato con la proposta italiana. In concreto, qualsiasi ragionamento sulla modifica degli assetti normativi vigenti non può prescindere da una valutazione degli sviluppi di recente intervenuti in sede internazionale e, in particolare, in sede IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*). Lo IOSCO, di cui fa parte la Consob, ha istituito il 6 febbraio 2004 una *task force* internazionale per combattere le frodi finanziarie internazionali e gli abusi di mercato. Le priorità della *task force* sono le seguenti:

- 1) identificare i problemi evidenziati dalle recenti crisi internazionali, con specifico riferimento alla trasparenza del mercato dei corporate bonds, al ruolo dei soggetti non regolamentati, alla complessità delle strutture finanziarie dei gruppi, all'adeguatezza dei sistemi sanzionatori;

³ Cfr. F. Carotti, G. Schlitzer, G. Visentini, "La governance dell'impresa tra regole ed etica: uno sguardo d'insieme", in *La governance dell'impresa tra regole ed etica*, Il Sole 24 Ore, 2004, pagg. 13-15 e N. Linciano, L. Piatti, "Efficienza e credibilità del rating esterno", in *La governance dell'impresa tra regole ed etica*, Il Sole 24 Ore, 2004.

- 2) rivedere l'applicazione degli standard esistenti, con particolare riferimento ai meccanismi di cooperazione internazionale;
- 3) suggerire adeguati strumenti di regolamentazione finalizzati alla migliore identificazione e valutazione dei rischi da parte delle autorità di vigilanza, con specifica attenzione alle giurisdizioni sottoregolamentate e scarsamente cooperative, ossia i paradisi legali.

1.5 LE CARENZE NELLA TRASPARENZA INFORMATIVA

1.5.1 Premessa

La vigente normativa in materia di bilanci consente di redigere bilanci di esercizio, di impresa e consolidati veritieri e corretti, oltre che comparabili nel tempo e nello spazio? A tale domanda segue una risposta, purtroppo, non sempre affermativa, poiché se è del tutto pacifico che la "conformità alla legge" di un bilancio deve essere intesa nel senso di "conformità alla legge interpretata ed integrata dai corretti principi contabili", non si può tacere che:

* la "legge" è rappresentata dal Codice civile, da altre leggi di natura civilistica e dalle leggi fiscali;

* i "corretti principi contabili" – in verità per la maggior parte degli operatori ma non per tutti – sono quelli emanati dai CNDCR e dallo IASB.

In dettaglio, la normativa di riferimento per la predisposizione dei bilanci è tutt'altro che "a regime", in quanto:

* le norme di legge civilistiche in materia di definizione, identificazione, rappresentazione, rilevazione, valutazione ed informativa da fornire nel bilancio sono decisamente scarse;

* il legislatore consente in taluni casi l'utilizzo di trattamenti contabili che contrastano con le clausole generali e con i principi generali di valutazione, di cui agli artt. 2423 e 2423-bis c.c., nonché agli artt. 2, 7 e 15 del D. Lgs. n. 87/1992;

* i principi contabili emanati dallo IASB necessitano di adattamenti per conciliarsi con le norme di legge vigenti nel nostro Paese;

* i principi contabili predisposti dai CNDCR abbisognano di una profonda opera di completamento e di coordinamento sia con le norme di legge che con i principi contabili dello IASB;

* la mancanza di un consenso diffuso e convinto circa la valenza dei principi contabili enunciati dagli ordini professionali e dallo IASB ha determinato la fioritura di manuali di gruppo, pareri legali, libri e circolari contenenti principi contabili soggettivi e variegati, che hanno minato alla base la comparabilità dei bilanci nel tempo e nello spazio;

* l'utilizzo, peraltro lecito, di norme fiscali in sede di bilancio di esercizio e di bilancio di impresa costituisce un serio ostacolo alla trasparenza ed alla comparabilità dei bilanci in quanto, come noto, il legislatore fiscale ha statuito differenti concetti di "competenza" ecc. e non perde mai occasione per modificare il TUIR.

1.5.2 Un campionario di orrori bilancistici

La riprova che i bilanci non presentino, in molti casi, adeguate caratteristiche di trasparenza e attendibilità è fornita dalle Tavole 4 e 5, che riportano il resoconto degli esami effettuati dalla Consob sulle relazioni emesse dalle società di revisione con riguardo alle "migliori" società del Paese.

Tavola 4 – Problemi riscontrati dalle società di revisione sui bilanci 1993-1994-1995-1996-1997- 1998

	Società quotate**	Società al ristretto*	SIM*
Numero certificazioni con richiamo di informativa	1.357	118	497
Numero certificazioni rilasciate con rilievi	48	16	52
Tipologia dei rilievi:			
- eccezioni	27	14	28
- <i>scope limitation</i>	15	-	5
- incertezze	-	1	9
- <i>going concern</i>	6	1	10
Numero certificazioni non rilasciate	30	13	40
Tipologia dei motivi:			
- impossibilità ad esprimere giudizio per incertezze	23	7	28
- giudizio avverso	4	1	4
- gravi limitazioni relative al procedimento di revisione	3	5	8

Note Metodologiche:

- il giudizio con richiami di informativa enfatizza quegli eventi di particolare rilevanza che, per quanto già esposti dagli amministratori nel bilancio o nella relativa relazione sulla gestione meritino di essere richiamati in maniera sintetica all'attenzione degli utilizzatori, rinviando se del caso a quanto detto dagli amministratori. Esempi possono essere rappresentati dagli effetti delle interferenze fiscali e dagli effetti dell'adozione di speciali norme di legge in contrasto con la disciplina generale del bilancio;
- il giudizio con eccezioni pone in evidenza che nel bilancio sottoposto a certificazione sono state accertate delle deviazioni o errori di applicazione dei trattamenti contabili previsti dalle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili;
- il giudizio con *scope limitation* pone in evidenza che il revisore ha incontrato impedimenti nello svolgimento delle procedure di revisione o nell'acquisizione di sufficienti elementi probativi;
- il giudizio con richiami ad incertezze pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame gravano delle incertezze atte ad influenzare il bilancio, connesse con azioni o eventi futuri al di fuori del controllo degli amministratori;
- il giudizio *going concern* pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame, pur permanendo aree di incertezza sulla continuità aziendale, le azioni intraprese dalla società per superare le difficoltà si basano su ragionevoli presupposti;
- l'impossibilità ad esprimere un giudizio per incertezze pone in evidenza che sul bilancio sottoposto ad esame il revisore non dispone di adeguati e convincenti elementi che lascino ragionevolmente supporre la capacità dell'impresa di fronteggiare l'evento futuro incerto;
- il giudizio avverso viene espresso quando il revisore valuta che la rilevanza degli effetti di uno o più dei rilievi riscontrati rende inattendibile il bilancio nel suo complesso;
- l'impossibilità ad esprimere un giudizio per gravi limitazioni relative al procedimento di revisione si ha nel caso in cui sussistano limitazioni tali da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio.

* Fonte: Relazioni Consob per gli anni 1994-1995-1996-1997-1998

** Fonte: Relazioni Consob per gli anni 1994-1995-1996-1997-1998-1999

Tavola 5 – Attività delle società di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati italiani

Tipologia dei giudizi	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Giudizi con richiami di informativa	328	197	197	217	207	192	159
Giudizi rilasciati con rilievi per:							
- dissensi rispetto ai trattamenti contabili	8	6	1	-	2	5	9
- limitazioni al procedimento di revisione	4	3	2	2	2	-	3
- incertezze	-	3	-	-	-	1	2
Giudizi negativi o impossibilità di esprimere il giudizio:							
- giudizio negativo	1	-	1	-	-	-	-
- impossibilità ad esprimere un giudizio per gravi limitazioni	1	-	1	1	-	-	-
- impossibilità ad esprimere un giudizio per incertezze	2	1	-	1	-	5	10

* Il revisore esprime un giudizio con rilievi qualora accerti:

- significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio;
- significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione;
- significative limitazioni al procedimento di revisione per impedimenti tecnici o restrizioni imposte dagli amministratori;
- in presenza di una situazione di incertezza significativa non adeguatamente descritta in bilancio o laddove le azioni poste in essere dagli amministratori appaiano non condivisibili.

* Il revisore esprime un giudizio negativo qualora gli effetti dei rilievi concernenti significative mancanze di conformità alle norme che disciplinano il bilancio, ovvero significativi disaccordi con gli amministratori rispetto ai criteri contabili, errori nella loro applicazione o inadeguatezza dell'informazione sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme.

* Impossibilità ad esprimere il giudizio per gravi limitazioni:

- il revisore si dichiara impossibilitato ad esprimere un giudizio qualora i possibili effetti delle limitazioni alle procedure di revisione sono così rilevanti da far mancare gli elementi indispensabili per un giudizio.

* Impossibilità ad esprimere un giudizio per incertezze:

- in presenza di più situazioni di incertezza o di un'incertezza che pone in discussione l'attendibilità complessiva del bilancio o la continuità aziendale, il revisore dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio quando ritiene che le azioni intraprese dagli amministratori si basino su presupposti fortemente opinabili.

Fonte: Relazione Consob per l'anno 2003

In particolare, nel corso del 2002, le società di revisione iscritte nell'Albo Speciale previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n.58/1998 (TUF), nell'ambito della loro attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della rispondenza dei bilanci alle scritture contabili, nonché della conformità alle norme che li disciplinano, hanno esaminato 285 bilanci d'esercizio e d'impresa e 258 bilanci consolidati di emittenti quotati presso i mercati regolamentati italiani. Dall'esame delle relazioni rilasciate dalle società di revisione iscritte all'albo speciale sono stati rilevati:

- a) 192 richiami di informativa;
- b) 6 giudizi con rilievi;
- c) 5 casi in cui la società di revisione si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio sul bilancio per incertezze.

I richiami di informativa hanno principalmente riguardato:

- l'utilizzo di norme civilistiche speciali, che consentono di non imputare per competenza al conto economico dell'esercizio costi, perdite e svalutazioni;
- lo stanziamento di ammortamenti anticipati a conto economico, contravvenendo al trattamento contabile raccomandato dai principi contabili di riferimento;
- il ricorso a svalutazioni e ad accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali;
- il contenuto della relazione sulla gestione, con particolare riferimento a programmi di risanamento tendenti al riequilibrio della situazione economico-finanziaria;
- le modifiche nella struttura del gruppo;
- contenziosi in essere.

I giudizi con rilievi hanno riguardato, in un caso, la contabilizzazione tra i proventi straordinari dell'importo derivante dalla rinuncia di un credito da parte dell'azionista di controllo. Tale importo, in base ai principi contabili di riferimento, avrebbe dovuto essere registrato tra

le riserve di patrimonio netto.

Un rilievo ha riguardato la svalutazione di una partecipata effettuata in base alle perdite da questa registrate nel corso dell'anno precedente. Secondo la società di revisione la svalutazione avrebbe dovuto per competenza già trovare riflesso nell'esercizio precedente - così come, tra l'altro, indicato nella precedente relazione dallo stesso revisore - e ha conseguentemente comportato una sovrastima della perdita del corrente esercizio. In un altro caso, la società di revisione ha inserito un rilievo in quanto la società aveva registrato gli apporti dalla stessa effettuati per la copertura della perdita di esercizio subita da una controllata, in aumento del valore di detta partecipazione. Tali apporti, a giudizio del revisore, non vanno a incrementare il valore della partecipazione ma ne ripristinano il valore originario e, conseguentemente, avrebbero dovuto essere imputati tra i costi di esercizio come svalutazione di partecipazioni. Un altro rilievo ha riguardato la decisione degli amministratori della società di non effettuare alcuna svalutazione relativamente a una partecipata, pur in presenza di una significativa differenza negativa tra patrimonio netto e il valore di carico della stessa.

Per un altro emittente la società di revisione ha espresso il proprio dissenso in ordine alla carenza dell'informativa in relazione a situazioni di incertezza verificatesi nel corso dell'esercizio. La società nel 2001 ha ceduto a terzi una quota di una partecipazione e, per la quasi totalità del relativo prezzo di cessione, è stato concesso all'acquirente un lungo periodo di dilazione. Al riguardo la società di revisione ha riscontrato una non adeguata informativa nel bilancio della società in ordine sia al rischio connesso al recupero del credito concesso all'acquirente della partecipata ceduta che in quel momento non appariva dotato delle necessarie risorse finanziarie, sia al valore della garanzia costituita dalle azioni della stessa partecipata, risultante esposto al rischio connesso alle difficoltà economiche e finanziarie

⁴ Per intenderci, andando oltre i tecnicismi, le relazioni delle società di revisione hanno evidenziato 11 "peccati mortali" e 192 "peccati veniali". La realtà, come emerge dal testo e dalla successiva nota, è che quelli che a rigor di logica passano per "peccati veniali", purtroppo, in molti casi, di veniale hanno poco o niente.

della stessa. La partecipata ceduta versava, infatti, in una difficile situazione economica e finanziaria ed era stata sottoposta a un piano di risanamento. Il rilievo concerneva, inoltre, la carente informativa in merito all'analogo rischio di realizzo relativo ad alcuni crediti vantati direttamente dalla società nei confronti della stessa partecipata ceduta.

Nell'ultimo caso la società di revisione ha inserito un rilievo che ha riguardato la valutazione di una partecipazione iscritta nel comparto dei titoli non immobilizzati mantenuta al costo originario di acquisto. Nel caso di specie non risultavano disponibili il bilancio della società partecipata, né altro elemento oggettivo di valutazione e, pertanto, la società di revisione si è trovata nell'impossibilità di accertare la corretta valutazione dei titoli al minore tra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzo.

Nei casi in cui la società di revisione si è trovata nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il principale motivo è stato quello della sussistenza di incertezze sulla continuità aziendale. Le incertezze rilevate hanno riguardato i seguenti aspetti:

- la capacità di una società e del relativo gruppo a reperire nel breve periodo risorse adeguate a garantire la continuità operativa e a finanziare i programmi di ristrutturazione del gruppo stesso;

- i presupposti in base ai quali era stato concordato un piano di rimborso dei crediti vantati da una società nei confronti della propria controllante;

- l'esito di un contenzioso in corso di instaurazione tra una società e una sua collegata estera volta al recupero di un credito dalla stessa vantato nei confronti di quest'ultima, sussistendo carenti informazioni in merito all'approvazione del piano di consolidamento del debito da parte degli istituti di credito e alle ulteriori azioni avviate dagli amministratori, dopo l'approvazione del bilancio, per reperire nuovi mezzi finanziari;

- la mancata accettazione da parte degli istituti di credito del piano, approntato dagli amministratori, per la ristrutturazione del debito finanziario, a seguito delle rilevanti perdite, anche operative, subite dalla società e dal gruppo.

Nel corso del 2003 le società di revisione iscritte nell'albo speciale, nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della rispondenza dei bilanci alle scritture contabili, nonché della conformità alle norme che li disciplinano, hanno esaminato 280 bilanci d'esercizio e d'impresa e 264 bilanci consolidati di emittenti quotati nei mercati regolamentati italiani.

In generale, i dati sui giudizi rilasciati sui bilanci 2002 mostrano un notevole incremento dei giudizi con rilievi e di quelli negativi rispetto a quanto accaduto per i bilanci 2001. I giudizi con rilievi sono stati 14 (in 4 casi nell'ambito del medesimo giudizio il revisore ha espresso più di un rilievo), mentre i giudizi negativi sono stati 10, contro i 5 del 2001. In quattro di essi si è verificato che, in aggiunta all'impossibilità a esprimere un giudizio, il revisore abbia anche espresso rilievi; in particolare in due casi, il revisore, oltre a dichiararsi impossibilitato a esprimere un giudizio per incertezze sulla continuità aziendale, ha espresso altri rilievi per incertezze sulla valutazione di specifiche poste di bilancio, oltre a dissensi rispetto ai criteri contabili e limitazioni al processo di revisione.

I nove giudizi con rilievi relativi a dissensi espressi dal revisore rispetto ai criteri contabili utilizzati hanno riguardato, nel bilancio consolidato di un emittente, la contabilizzazione tra le "Altre riserve" di un incremento intervenuto nella differenza di consolidamento avvenuta natura di avviamento. Tale importo, in base ai principi contabili di riferimento, avrebbe dovuto essere registrato direttamente a conto economico. In altro caso, è emersa la mancata iscrizione per competenza nell'esercizio in esame e in quelli precedenti delle sanzioni e delle passività per imposte non versate nell'ambito dei "Fondi per rischi e oneri".

In un altro ancora, la società di revisione ha ritenuto che gli apporti effettuati dalla società, a copertura della perdita di una controllata, non incrementavano il valore della partecipazione, ma ne ripristinavano il valore originario. Conseguentemente, tali apporti avrebbero dovuto essere contabilizzati quali costi di esercizio da classificarsi quali svalutazioni della partecipazione.

In un altro caso, la società di revisione ha espresso una serie di dissensi rispetto ai criteri contabili adottati nel bilancio quali:

1) insufficiente svalutazione di un credito per coprire perdite prevedibili sulla base delle informazioni disponibili, consistenti nelle

stime formulate dai Commissari giudiziali sulla copertura delle passività del gruppo facente capo alla controparte del suddetto credito; 2) mancata contabilizzazione nella voce "Fondo rischi e oneri", per la quota di competenza, dell'ammontare complessivo degli oneri conosciuti alla data di predisposizione del bilancio e relativi a un piano di ristrutturazione di gruppo elaborato nel secondo semestre dell'anno. Con riguardo ad un emittente, la società di revisione ha formulato rilievi a causa di un fondo svalutazione crediti inferiore rispetto a quanto necessario per esporre i crediti dell'attivo circolante al presumibile valore di realizzo, nonché per la sottostima di un costo e il correlato debito.

In un caso, i rilievi della società di revisione hanno riguardato la mancata evidenziazione in bilancio della perdita maturata su alcuni contratti valutari di finanza derivata non coperti da specifici rischi. Ciò in quanto, sebbene gli amministratori avessero contestato la legittimità dei suddetti contratti, non risultava ancora avviato il contenzioso da cui sarebbe potuto derivare l'annullamento degli effetti prodotti dagli stessi. Inoltre, il fondo svalutazione crediti non risultava adeguato a coprire tutte le perdite prevedibili, ivi inclusa la stima delle perdite per inesigibilità latente.

Un rilievo è stato espresso in un caso di iscrizione, tra i proventi straordinari, degli effetti derivanti da una rinuncia di parte del credito nei confronti della società effettuata da un azionista. In conformità delle disposizioni contenute nei principi contabili di riferimento, la rinuncia del credito da parte dell'azionista, infatti, avrebbe dovuta essere accreditata direttamente al patrimonio netto.

Alcuni rilievi hanno riguardato un altro caso in cui la società di revisione ha ritenuto che, sulla base delle analisi effettuate sulle caratteristiche e la tipologia delle giacenze e degli indici di rotazione delle stesse, il fondo svalutazione stanziato dalla società fosse sottovalutato. La società di revisione non ha altresì ritenuto corretta la valutazione di una partecipata, in quanto il patrimonio netto della stessa includeva una plusvalenza realizzata in assenza di validi presupposti per il suo riconoscimento in bilancio.

Rilievi sono stati espressi dalla società di revisione anche per un altro bilancio in relazione ai seguenti aspetti:

1) il valore di realizzo ragionevolmente attribuibile a un credito è risultato inferiore a seguito delle verifiche svolte rispetto a quanto iscritto in bilancio;

2) necessità di adeguamento del fondo di svalutazione del magazzino in assenza di ragionevoli prospettive di utilizzo e vendita di parte delle giacenze costituite da semilavorati e prodotti finiti nell'ambito del normale ciclo operativo.

I tre rilievi per limitazione al procedimento di revisione hanno riguardato, in un bilancio, l'insufficienza e l'inadeguatezza degli elementi probativi raccolti dalla società di revisione in ordine a un credito, riconducibile essenzialmente alla consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del creditore e alla mancanza di idonee garanzie a presidio del credito stesso; ciò tenuto conto della natura e dell'origine del credito e della sua significatività nel contesto del bilancio, anche alla luce dei pagamenti in conto ricevuti nel corso del 2003.

In un altro caso, l'apposizione di un rilievo è dovuta alla mancata acquisizione da parte della società di revisione di sufficienti elementi probativi atti a dimostrare la possibilità da parte della società di recuperare l'onere derivante dall'escussione della fidejussione concessa a favore di una partecipata a seguito di iniziative giudiziarie in tal senso intraprese da un istituto bancario creditore della stessa. La società di revisione, inoltre, non ha ricevuto risposta dal suddetto istituto di credito alla richiesta di conferma di dati e informazioni.

Per una banca quotata la limitazione al procedimento di revisione si è verificata a causa della carenza di tempo disponibile per completare le analisi ritenute necessarie per accertare gli effetti di problematiche emerse in sede di accertamenti ispettivi effettuati dall'Ente di vigilanza di una partecipata ai fini della valutazione in bilancio della stessa. I rilievi dovuti a situazioni di incertezza hanno riguardato, per un'altra società, l'evidenziazione di alcune situazioni da cui sarebbero potuti derivare ulteriori perdite future per la società, tra cui la circostanza che la capacità patrimoniale e finanziaria della controparte di un credito non risultava supportata da chiare evidenze e che il valore delle azioni fornite in garanzia era esposto a rischi derivanti dalle difficoltà economiche e finanziarie dell'emittente. Tali situazioni, peraltro, non sono state rappresentate nella nota integrativa. In un caso la società di revisione ha formulato incertezze in ordine:

⁵ Cfr. Consob, Relazione per l'anno 2002, pagg. 79-80.

1) alla valutazione della recuperabilità del valore di una partecipazione, tenuto anche conto delle rilevanti perdite sostenute in esercizi precedenti, in quanto i risultati economici futuri della stessa sarebbero dipesi dalla sua capacità di sfruttare al meglio le opportunità del settore di attività di appartenenza. Inoltre, non sussistevano sufficienti elementi probativi in ordine alla recuperabilità di un credito che si sarebbe generato a seguito della cessione della maggioranza delle azioni di tale partecipata;

2) alla valutazione della recuperabilità del valore di un'altra partecipazione in considerazione delle incertezze relative all'avverarsi delle previsioni reddituali risultanti dai piani aziendali.

Nel caso di un altro emittente, l'incertezza ha riguardato:

1) la mancanza di sufficienti elementi probativi, relativi all'aggiornamento del *business plan* di breve-medio periodo, atti a giustificare il mantenimento del maggior valore di carico di una partecipazione rispetto al patrimonio netto del gruppo a essa facente capo e dei valori attribuiti ai marchi, ai brevetti e all'avviamento;

2) la mancanza di elementi sufficienti atti a valutare la recuperabilità di un credito.

Per quanto concerne un emittente, l'incertezza è stata rilevata per una rettifica effettuata su una società partecipata iscritta tra i titoli non immobilizzati al fine di adeguarla al valore di presumibile realizzo. La società di revisione, avendo già manifestato nel precedente esercizio l'impossibilità di accertare la corretta valutazione di tale partecipazione, non è stata in grado di determinare la parte di svalutazione di competenza dell'ultimo esercizio. I dieci casi in cui la società di revisione si è dichiarata nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio sono essenzialmente riconducibili alla sussistenza di incertezze sulla continuità aziendale; tali incertezze hanno riguardato i seguenti aspetti:

1) la mancata adesione da parte dei portatori di obbligazioni al piano di ristrutturazione predisposto dalla società che prevedeva, tra l'altro, la ricapitalizzazione tramite conversione di parte dei debiti finanziari in capitale proprio, nonché la rinuncia alla parte residuale di tali debiti;

2) la mancata formalizzazione di un piano industriale da cui si potessero evincere le previste azioni future atte a generare flussi reddituali e finanziari positivi tali da garantire il mantenimento della continuità operativa, unitamente a insufficienti e inappropriate evidenze fornite alla società di revisione per valutare la capacità di reperire nel breve adeguato risorse finanziarie per fronteggiare i previsti esborsi e garantire la continuità operativa della società e del gruppo;

3) mancata definizione e approvazione della ricapitalizzazione e del piano di rifinanziamento da parte delle banche creditrici previsti dal *business plan* predisposto dalla società;

4) presupposti fortemente incerti e opinabili del piano di risanamento economico e finanziario predisposto da 4 società;

5) assenza di ragionevoli presupposti in ordine alla realizzazione di operazioni di carattere straordinario e di interventi di natura finanziaria posti in essere dagli amministratori della società;

6) insufficiente livello di adesione all'offerta di aumento di capitale sociale e mancanza sia di evidenze in merito all'adesione degli istituti di credito alla proposta di ristrutturazione del debito, sia della compiuta definizione del piano industriale;

7) mancata conferma da parte degli azionisti, alla data di redazione del bilancio dell'impegno a sostenere finanziariamente la società in presenza di perdite e di una forte tensione finanziaria della società del gruppo.

Occorre, purtroppo, aggiungere che:

- le società di revisione hanno dichiarato di essere impossibilitate a rilasciare un giudizio sui bilanci al 31 dicembre 2003 di un numero ancor maggiore, rispetto al 31 dicembre 2002, di società quotate;

- la Consob ha richiesto, a partire dal 2002, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, a circa 20 società quotate - per le quali si è evidenziata una situazione di criticità relativamente al permanere di uno stato di estrema difficoltà finanziaria ed economica - di fornire al mercato, con cadenza mensile, un comunicato stampa contenente ogni elemento informativo utile di aggiornamento in merito all'evoluzione della situazione aziendale e di gruppo. Fra l'altro, tali società debbono fornire informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, evidenziando le relative componenti, nonché informazioni aggiornate in merito allo stato di attuazione dei rispettivi piani industriali, le even-

tuali modifiche agli stessi e gli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati;

- la Consob ha intimato, a partire dal 2002 e fino ad oggi, ai sensi dell'art. 163, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 58/1998, a varie società di revisione di non avvalersi, per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni dell'attività di revisione contabile di 8 soci;

- la Consob ha impugnato, nel corso del 2003 ai sensi dell'art.157, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, i bilanci di 4 società quotate. Come testimoniano inequivocabilmente i dati sopra riportati, le aspettative di quanti ritenevano che l'attuazione delle direttive societarie in materia di bilancio avrebbe contribuito al chiarimento di molte questioni giuridico-contabili e con ciò alla trasparenza dei bilanci societari sono andate in buona parte deluse. E, se le "migliori" società del Paese redigono simili bilanci, è fin troppo facile dedurre che anche i bilanci delle altre società presentano gravi problemi in materia di rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

1.6 LA PRATICA ELETTRONICA DI FIDO

1.6.1 Rilievi sotto il profilo quantitativo

In generale, il presupposto di un rapporto tra creditore e debitore è la fiducia del creditore nella capacità di rimborso del debitore. Questa fiducia si fonda sull'accertamento che il creditore effettua di tre elementi:

- la correttezza dei comportamenti del debitore;

- l'adeguatezza e la stabilità del reddito del debitore;

- l'adeguatezza patrimoniale e finanziaria del debitore e/o la presenza di adeguate garanzie.

Gli elementi su cui si basa questo rapporto di fiducia vengono verificati sistematicamente dal creditore. Il momento tipico in cui il creditore per eccellenza, ossia la banca, acquisisce le informazioni necessarie a verificare la sussistenza degli elementi che hanno portato ad erogare il credito all'impresa cliente è costituito dall'analisi quantitativa del bilancio. Ai fini di Basilea 2, per valutare "in maniera scientifica" il merito di credito delle imprese clienti, le banche elaborano appositi rating, avvalendosi della pratica elettronica di fido. Come dimostra la recente esperienza, i rating sono corretti se, ed esclusivamente se, si fondano su bilanci trasparenti ed attendibili. Poiché, come emerso in precedenza, neppure i bilanci delle quotate presentano adeguate caratteristiche di trasparenza ed attendibilità, sorge il serio problema di come potranno le banche valutare correttamente il merito creditizio della generalità delle imprese. L'opacità dei bilanci costituisce un serio ostacolo a un'adeguata implementazione nel nostro Paese di Basilea 2. Infatti, affinché le banche siano in grado di finanziare le controparti meritevoli, ad un prezzo meglio correlato alla rischiosità reale dell'impresa e con miglioramenti nella qualità e risparmi di risorse, è assolutamente necessario che il sistema di rating, su cui si fonderà la decisione di erogare o meno il finanziamento, sia attendibile. Essendo i modelli di rating per lo più basati sull'analisi patrimoniale, economica e finanziaria di bilanci poco trasparenti, l'attendibilità dei rating è attualmente una condizione non realizzata. Ciò rende impraticabili a livello logico le prassi da sempre ed oggi ancor di più utilizzate dalle banche come, ad esempio, la riclassifica in automatico dello stato patrimoniale e del conto economico, effettuata basandosi esclusivamente sui prospetti contabili presentati dall'impresa o estrapolati da qualche *data base*. Si vuol dire che un'attenta lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione rivela, in tanti casi, che le classificazioni adottate in bilancio (si pensi agli oneri e proventi di natura ordinaria e straordinaria) non sono corrette. Il rimedio non può consistere, come prevede la prassi operativa di talune banche, in alcune riclassifiche "in automatico", quali spostare la posta 5.b "Altri ricavi e proventi" nella voce 20 "Proventi straordinari", al fine prudenziale di peggiorare il ROI.

In tema di impraticabilità a livello logico, è imbarazzante dover rilevare che le banche fanno "girare" solo ed esclusivamente i dati estrapolati dal bilancio ufficiale. Si vuol dire che, anche nell'ipotesi in cui gli stessi amministratori, e/o il collegio sindacale e/o la società di revisione segnalino che l'utile d'esercizio in realtà è una perdita e che il patrimonio netto anziché positivo è negativo (ad esempio per aver capitalizzato anziché speso determinati oneri avvalendosi di norme civilistiche speciali), ebbene vengono comunque fatti girare i dati

⁶ Cfr. Consob, Relazione per l'anno 2003, pagg. 81-84.

⁷ Trasparenza che è come il sole e la luce elettrica secondo la celeberrima frase del giudice Brandeis: «Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman».

ufficiali, quantunque non veritieri né tantomeno corretti.

Il rimedio può essere solo quello di seguito indicato. Qualora ne sussistano i presupposti, i bilanci ufficiali debbono essere assoggettati a “riclassifiche” e “rettifiche”, intendendo con il primo termine le appostazioni contabili che non modificano il risultato d’esercizio ed il patrimonio netto, come viceversa avviene quando si iscrive una rettifica. Solo a questo stadio vanno inseriti nel software della banca per ottenere in automatico indici e flussi. Il problema è che la pratica elettronica di fido, con i suoi necessari automatismi, non è in grado di individuare le riclassifiche e le rettifiche. Esse, infatti, possono essere individuate ed appostate solo da addetti agli uffici fidi in possesso di adeguata preparazione e con l’occhio allenato.

Allargando il discorso, i recenti scandali societari hanno dimostrato quanto sia poco utile confidare sull’analisi storica dei dati di bilancio di una società, quantunque quotata, certificata e provvista di rating esterno. Ciò che conta è effettuare – in maniera indipendente – un’analisi prospettica, ossia un’analisi della capacità dell’impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi e reali, mantenendo un’equilibrata struttura patrimoniale e finanziaria, nonché livelli di redditività soddisfacenti. Ebbene, addirittura con riguardo alle società quotate, continuano ad essere diffusi dati prospettici sul 2004 e 2005 che risultano palesemente inattendibili, in quanto calcolati in base ai principi contabili attualmente vigenti che, come noto, per via degli IAS/IFRS, non lo saranno più a partire dal 2005. Poiché l’adozione dei nuovi principi contabili avrà effetti significativi sui risultati dei prossimi esercizi, riteniamo che occorra porre termine all’utilizzo di informazioni contabili fuorvianti e che, viceversa, occorra al più presto procurarsi una adeguata informativa circa le conseguenze finanziarie, economiche e

patrimoniali derivanti dall’adozione delle nuove regole.

1.6.2 Rilievi sotto il profilo qualitativo

La determinazione dei modelli di rating interni sta divenendo, in molti casi, un semplice problema di costruzione di modelli matematici di stima del rischio e del relativo assorbimento di capitale, trascurando quasi completamente la questione del *data base* sul quale costruire i rating stessi. A nostro avviso, non è possibile fare a meno della componente umana del valutatore; non è possibile affidarsi quasi esclusivamente ad algoritmi quale criterio di pre-selezione, di valutazione e di controllo successivo. Per un miglior funzionamento del sistema economico il rapporto banca-impresa deve superare le spese superficiali ed inadeguate analisi delle situazioni delle imprese clienti incentrate essenzialmente sui bilanci di esercizio.

Ciò che conta è valutare la capacità di rimborso e la capacità di reddito dell’impresa, quantunque ciò richieda un elevato grado di professionalità da parte dell’analista e si espliciti in un lavoro approfondito, diretto non solo ad indagare l’evoluzione storica dell’azienda e le sue aree critiche, ma anche e soprattutto la capacità imprenditoriale, il disegno strategico e, quindi, le prospettive di evoluzione dell’impresa in un determinato contesto settoriale e generale. Nel dibattito sull’approccio più conveniente alla banca per valutare il merito creditizio delle imprese, assai spesso, si dimentica che il costo dell’istruttoria, più che un costo di esercizio è, sul piano sostanziale, un vero e proprio investimento finalizzato alla valutazione ed alla gestione dei rischi nonché all’acquisizione di quella cultura gestionale d’impresa che, nel tempo, assicura il successo all’attività bancaria.